



Città di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' ⁽¹⁾**

**ELENCO LOCALITA' CLASSIFICATE IN
CATEGORIA SPECIALE ⁽²⁾**

TARIFFE

⁽¹⁾ *Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 aprile 1995, n. 43.*

⁽²⁾ *Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 aprile 1989, n. 153.*



CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

ART. 2

Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è gestito secondo una delle modalità previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 3

Funzionario responsabile

1. La designazione del funzionario responsabile e l'attribuzione al medesimo dei relativi poteri e funzioni sono disciplinate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 507/1993.

ART. 4

Presupposto dell'imposta

(Art. 5 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 5

Soggetto passivo dell'imposta

(Art. 6 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.



2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 6

Obbligo della dichiarazione

(Art. 8 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al gestore del servizio (Comune o Concessionario) apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal medesimo.
 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al gestore del servizio (Comune o Concessionario) di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
-

ART. 7

Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15 - comma 1 -effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;



- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d' acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 8

Piano generale degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il "responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà al competente organo comunale il "Piano Generale degli impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.
 - c) la relazione sui criteri della loro distribuzione sul territorio comunale e sulla loro differenziazione nelle varie zone del territorio stesso.
3. Il "responsabile del servizio" di cui all'art. 3 cura l'aggiornamento triennale del piano.

ART. 9

Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

(Art. 3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari saranno le seguenti:
 - a) impianti su beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
 - b) impianti a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - c) impianti a margine delle strade.
- Il piano generale ne stabilirà le quantità.



ART. 10

Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'attuazione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali e di pubblica sicurezza; alle disposizioni sulla circolazione stradale; alle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali; ai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal soggetto competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso del competente ufficio, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese dal ricevimento di quanto richiesto.

ART. 11

Esposizione della pubblicità a cura del gestore del servizio

1. A richiesta degli interessati il gestore del servizio può provvedere direttamente, ove disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a far collocare i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare l'importo della spesa relativa.

CAPO IV

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 12

Modalità di applicazione dell'imposta

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi tre dimensioni, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.



5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13

Pagamento dell'imposta

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al gestore del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua seconda le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il gestore del servizio è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione sulla pubblicità di cui al comma 1 è rilasciata dal soggetto competente, in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il gestore del servizio, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.



2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

ART. 16

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al gestore del servizio un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. gs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Le tariffe vigenti devono essere esposte nell'ufficio del gestore del servizio, in modo che possano essere facilmente consultate da chi vi abbia interesse.

ART. 17

Riduzioni dell'imposta

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 18

Esenzioni dall'imposta

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19

Gestione contabile dell'imposta

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 è responsabile del rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale - Sezione Provinciale sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;



- b) alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, recante: “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

CAPO V

LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART. 21

Divieti generici

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
 2. Per la pubblicità sulle strade, o in vista di esse, trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l' art. 23, comma 2, del codice della strada, emanato con D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-

ART. 22

Limitazioni alla pubblicità fonica

1. E' vietata la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica sicurezza o dal Sindaco. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (art. 59 DPR 16.12.1992, n. 495).
-

ART. 23

Limiti alla pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione su veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
 2. E', altresì, vietata la pubblicità con lancio di volantini o altro materiale pubblicitario direttamente sul suolo pubblico.
-



CAPO VI

SANZIONI

ART. 24

Sanzioni pecuniarie e interessi

(Art. 23 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta versata.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuato, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 25

Sanzioni amministrative

(Art. 24 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il Gestore del servizio vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 669, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il gestore del servizio dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il gestore del servizio provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il gestore del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.



CAPO VII

NORME FINALI

ART. 26

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti.

ART. 27

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28

Variazioni del regolamento

1. Il Comune si riserva di modificare, nel rispetto delle norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione e ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune stesso, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro i trenta giorni successivi alla ripubblicazione predetta, le modifiche sono tacitamente accettate.

ART. 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. e dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del C o m u n e per la durata di quindici giorni.



ELENCO VIE E PIAZZE IN CATEGORIA SPECIALE (1)

VIA C. ALESSI – VIA C. BATTISTI – VIA BECCARIA – P.LE BERTACCHI – VIA L.GO MALLERO CADORNA – VIA CAIMI – PIAZZA CAMPELLO – P.TTA CARBONERA – VIA CAVALLOTTI – PIAZZA CAVOUR – VIA CERLETTI – VIA CESURA – VIA D. CHIESA – VIA COLOMBARO – VIA DANTE – VIA L.GO MALLERO DIAZ – VIA DE SIMONI – VIA S. EUSEBIO – VIA FERRARI – VIA FIUME – L.GO FOLLA – PIAZZA GARIBALDI – VIA GAVAZZENI – VIA DEL GESU’ – VIA GIUSSANI – P.TTA GUALZETTI – C.SO ITALIA – VIA M. LIBERTA’ – VIA MENEGHINI – VIA PEDESCALLO – VIA PEDRINI – VIA PELOSI – VIA PEREGO – VIA PERGOLE – VIA PIAZZI – VIA DELLE PRESE – VIA M. QUADRIO – P.TTA QUADRIVIO – VIA IV NOVEMBRE – VIA RAGAZZI DEL ‘99 – VIA PIO RAINA – VIA RUSCA – L.GO SERTOLI – L.GO SINDELFINGEN – P.LE TOCCALLI – VIA TRENTO – VIA TRIESTE – P.LE VALGOI – C.SO V. VENETO – VIA XXV APRILE – P.ZZA RUSCONI – VIA ADDA – VIA ADUA – VIA ANGELO CUSTODE – VIA BASSI – VIA BOFFALORA – VIA BERNINA – VIA BONFADINI – VIA BOSATTA – VIA BRENNERO – VIA BUZZI – VIA CARDUCCI – VIA CREDARO – VIA DEL GROSSO – VICOLO DOLZINO – VIA FUMAGALLI – VIA GORIZIA – VIA GRUMELLO – VIA LAMBERTENGHI – VIA LAVIZZARI – SALITA LIGARI – VIA LONGONI – VIA LUSARDI – VIA MAFFEI – VIA MALTA – VIA MAZZINI (compreso P.LE MERIZZI) – VIALE MILANO – VIA A. MORO – VIA NERVI – VICOLO ORTI – VIA PAROLO – VIA PARRAVICINI – VIA F. S. QUADRIO – VIA ROMEGIALLI – PIAZZA S. ROCCO – VIA N. SAURO – VIA SCARPATETTI – VICOLO S. SIRO – VIALE DELLO STADIO – LARGO STELLA – VIA STELVIO – VIA TREMOGGE – VIA TUF – VIA VALMALENCO – L.GO VALORSA – VIA VICEDOMINI – VIA VISCIASTRO – VIA TOTI – LARGO PEDRINI.

(1) Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 aprile 1989, n. 153 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 febbraio 1994, n. 24: le Vie Don Bosco, Tonale e Vanoni (da Via Bonfadini 12 a Via Mazzini) dapprima inserite in categoria speciale sono passate alla categoria normale.



TARIFFE

(dal 1° gennaio 2019) ^ψ

TABELLA 1 - (Art.12-D.Lgs. 507/93 ed Art. 30 c. 17 L. 488/99-DPCM - FINANZIARIA 2018) PUBBLICITÀ ORDINARIA TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO				
	PUBBLICITA' ORDINARIA		LUMINOSA OD ILLUMINATA	
SUPERFICIE	cat. normale	cat. speciale	cat. normale	cat. speciale
fino a mq. 1 tariffa dpcm 16.2.2001	€ 15,49	€ 38,72	€ 30,98	€ 54,22
da mq. 1 a mq. 5,5	€ 21,69	€ 54,22	€ 43,38	€ 75,91
da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 32,54	€ 65,06	€ 54,23	€ 86,75
oltre mq. 8,5	€ 43,38	€ 75,91	€ 65,07	€ 97,60
N.B.: per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad 1/10 di quella prevista annualmente				

TABELLA 2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO		
SUPERFICIE	INTERNA	ESTERNA
fino a mq. 1	€ 15,49	€ 15,49
fino a mq. 5,5	€ 21,69	€ 21,69
da mq. 5,5 a mq. 8,5		€ 32,54
oltre mq. 8,5		€ 43,38
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%		

TABELLA 3 - (Art.13 – c. 3 - Lett. A - B D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	
SUPERFICIE	TARIFFA
autoveicoli con portata inferiore ai 3000 Kg	€ 69,41
autoveicoli con portata superiore ai 3000 Kg	€ 104,12
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

TABELLA 4 - (Art.13 – c. 3 - Lett. C - D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE	
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	€ 34,71
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	



TABELLA 5 - (Art.14 – c. 1 - 2 - 3 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	
CATEGORIE	NORMALE
effettuata per conto proprio sino a 1 mq.	€ 24,79
effettuata per conto proprio oltre 1 mq.	€ 34,71
effettuata per conto terzi sino a 1 mq.	€ 49,58
effettuata per conto terzi oltre 1 mq	€ 69,41
N.B.: Se in categoria speciale + 150%.	
N.B.: Per periodi non superiori ai 3 mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.	

TABELLA 6 - (Art.14 – c. 4 - 5 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI TARIFFA GIORNALIERA	
Categoria normale	€ 4,34
Categoria speciale	€ 10,85
N.B.: Se la durata è superiore a 30 giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%	

TABELLA 7 - (Art.15 – c. 1 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99 - DPCM) PUBBLICITA' CON STRISCIONI TARIFFA ANNUA per mq. e per ogni periodo di 15 gg. o frazione	
Categoria normale sino a 1 mq.	€ 15,49
Categoria normale superiore a 1 mq.	€ 21,69
N.B.: Se in categoria speciale + 150%.	

TABELLA 8 - (Art.15 – c. 2 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' CON AEROMOBILE	
TARIFFA ANNUA per ogni giorno o frazione	€ 104,12

TABELLA 9 - (Art.15 – c. 3 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	
TARIFFA ANNUA per ogni giorno o frazione	€ 52,06

TABELLA 10 - (Art.15 – c. 4 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO	
Tariffa per persona per ogni giorno o frazione	€ 4,34
ART. 23 REGOLAMENTO ICP Limiti alla pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario <i>1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione su veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario</i>	



TABELLA 11 - (Art.15 – c. 5 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' A MEZZO SONORA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI	
Tariffa per ciascun punto per ogni giorno o frazione	€ 13,02
ART. 22 REGOLAMENTO ICP Limitazioni alla pubblicità fonica <i>*E' vietata la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica sicurezza o dal Sindaco. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (art. 59 DPR 16.12.1992, n. 495).</i>	

^u Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale 13 marzo 2019, n. 65